

STATUTO

ISCHIA INTERNATIONAL SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN MARCELLINO CE VIA PALMA
30

Numero REA: CE - 316885

Codice fiscale: 04313350615

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	===== Allegato "A"	
	===== al Rep. n. 1557 =====	
	===== e alla Racc. n. 1110 =====	
	<u>STATUTO</u>	
	===== <u>Articolo 1 - DENOMINAZIONE</u> =====	
	La Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione sociale:	
	== "Ischia International School Società Cooperativa Sociale" =	
	costituita ai sensi della Legge 381 del di 8 novembre 1991, è	
	retta dalle disposizioni che seguono. =====	
	===== <u>Articolo 2 - NORME APPLICABILI</u> =====	
	Alla presente cooperativa si applicano: =====	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, ove non derogate ed in	
	quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative	
	al settore in cui la cooperativa stessa opera (comprese le	
	norme relative al Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117, Codice del Terzo settore, che si applicano ove	
	non derogate ed in quanto compatibili ai sensi del combinato	
	disposto degli artt. 3 comma 1 e 40 comma 2 del suddetto	
	d.lgs. n. 117/2017); =====	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460; e le disposizioni in materia di impresa	
	sociale, di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto	

	della normativa specifica delle cooperative, in quanto, ai	
	sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto	
	legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in	
	materia di impresa sociale, le cooperative sociali	
	acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e si	
	applicano alle stesse le disposizioni del suddetto decreto	
	nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed	
	in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di	
	cui all'articolo 1 della legge 381/1991 come modificato	
	dall'art. 17 comma 1 del citato d.lgs. 112/2017; =====	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative (ai	
	sensi dell'art. 2520 comma 1 del codice civile); =====	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata. =====	
	===== <u>Articolo 3 - SEDE</u> =====	
	La società ha sede legale nel Comune di: San Marcellino (CE).	
	La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie,	
	uffici, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà	
	sopprimerle. =====	
	===== <u>Articolo 4 - DURATA</u> =====	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga	
	o anticipato scioglimento. =====	
	===== <u>Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE</u> =====	

	La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto	
	delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle	
	disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n.381, ha lo scopo	
	(come previsto dall'art.1 della citata L. n.381/91, e	
	successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale -	
	finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 , incluse le attività ivi richiamate di	
	cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) l) e p)	
	del decreto legislativo (3 luglio 2017 n. 112) recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno	
	2016 n. 106. =====	
	Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto	
	legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in	
	materia di impresa sociale, la società, in quanto cooperativa	
	sociale, acquisisce di diritto la qualifica di impresa	
	sociale e si applicano alla stessa le disposizioni del	
	suddetto decreto nel rispetto della normativa specifica delle	
	cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito	
	di attività di cui all'articolo 1 della legge 381/1991. =====	
	La società, in quanto Cooperativa Sociale, è anche ONLUS	

	(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi	
	dell'art.10 comma 8° del Decreto Legislativo n.460/97. =====	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. ====	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto ex art.111	
	septies disp. att. codice civile. =====	
	La Cooperativa, per il perseguimento delle finalità di cui	
	alla lettera a) dell'art. 1 L.381/91 , si prefigge di svolgere	
	attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, incluse	
	le attività da tale norma richiamate di cui all'articolo 2,	
	comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto	
	legislativo n. 112/2017 recante revisione della disciplina in	
	materia di impresa sociale, in particolar modo incluse le	
	attività di educazione, istruzione e formazione	
	professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e	
	successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa (articolo 2, lettera	
	d, d.lgs. 112/2017) e le attività di formazione	
	extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,	
	alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà	
	educativa (articolo 2, lettera l, d.lgs. 112/2017).	

	Nell'ambito e nei limiti di quanto sopra, la Cooperativa può	
	gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto	
	terzi le seguenti attività, suddivise per aree: =====	
	Area attività di educazione, istruzione e formazione	
	professionale (ai sensi e nei limiti della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni ex articolo 2,	
	lettera d, d.lgs. 112/2017): =====	
	- gestire, mediante l'istituzione, l'adattamento e	
	l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative,	
	culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita; rappresentare le istanze e le	
	progettualità di chi opera sul territorio con progetti	
	ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione	
	del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva, attraverso	
	l'azione di mezzi mobili attrezzati (Ludobus) e l'attività in	
	strutture fisse (Ludoteche e babysitting); =====	
	- istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia,	
	scuole speciali collegate a quelle primarie, istruzione	
	prescolastica e attività connesse inclusa anche l'erogazione	
	di programmi per l'alfabetizzazione per adulti, interni o	
	esterni al sistema scolastico; =====	
	- istruzione primaria: scuole elementari; =====	
	- istruzione secondaria di formazione generale: istruzione	
	secondaria di primo grado, scuole medie; =====	
	- istruzione secondaria di secondo grado di formazione	

	generale, tecnica, professionale e artistica: licei,	
	istruzione secondaria tecnica e professionale, di formazione	
	tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici,	
	professionali, artistici eccetera) che rilasciano qualifiche	
	o diplomi triennali (primo ciclo) e diplomi di conseguimento	
	di stato (secondo ciclo); =====	
	- istruzione post-secondaria non universitaria; =====	
	- formazione professionale regionale, regolata dalla	
	normativa europea, nazionale, regionale e locale, per la	
	qualificazione di giovani inoccupati o la riqualificazione di	
	giovani e adulti, anche attraverso l'individuazione di	
	profili professionali innovativi, impiegando quando	
	necessario sistemi di formazione a distanza idonei a	
	raggiungere anche coloro che si trovano in situazione di	
	disagio per l'impossibilità di frequentare corsi in aula; ====	
	- attività educative rivolte a giovani e adulti per la	
	formazione di una positiva cultura del lavoro, integrativa e	
	complementare all'acquisizione delle nozioni di	
	professionalità tecnica, per una maturazione umana, civile,	
	sociale e morale; =====	
	- attività di formazione professionale e attività educative	
	di orientamento personalizzato nella transizione dalla scuola	
	al lavoro e di orientamento professionale e tecnologico di	
	adulti occupati o inoccupati; =====	
	- attività per l'educazione e l'assistenza sociale di	

	giovani nel periodo della primaria e secondaria formazione	
	professionale; =====	
	- corsi di formazione di qualsiasi durata, in idonee	
	strutture proprie o altrui, diretti a consolidare il sapere,	
	a maturare la personalità, a incrementare la responsabilità	
	nelle relazioni umane in una prospettiva di crescita	
	spirituale e di coscienza civica per contribuire al	
	miglioramento della società; =====	
	- attività educative dirette a favorire e promuovere nei	
	giovani la creazione d'impresa; =====	
	- attività educative di promozione della donna per lo	
	sviluppo di una cultura professionale specifica e una pratica	
	lavorativa della solidarietà e dell'accoglienza. =====	
	Area minori, adolescenti e giovani: =====	
	comunità alloggio, centri di pronto intervento, centri	
	ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile, attività	
	educativa di strada, consultori familiari e per l'affido,	
	assistenza domiciliare a minori, servizi residenziali per	
	minori, centri di ascolto e "counseling" (consulenza	
	psicologica) come relazione di aiuto e di orientamento	
	scolastico, interventi nei contesti scolastici contro la	
	dispersione scolastica, indagini sociali sui servizi e	
	interventi educativi, interventi formativi per genitori,	
	interventi educativi per famiglie, ogni genere di servizio	
	formativo ed educativo per minori e giovani. =====	

	Area nuove povertà e emarginazione sociale: =====	
	azioni preventive del disagio sociale, centri di ascolto,	
	sostegno e reinserimento di soggetti a rischio, centri	
	territoriali di alfabetizzazione per adulti ed	
	extracomunitari, mediazione sociale, interculturale e	
	linguistica, misure accessorie a sostegno della frequenza di	
	attività formative, educative e orientative quali, a mero	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di supporto	
	individualizzato, ausili, gestione ed erogazione di borse	
	formative, borse lavoro e/o altre forme di supporto	
	economico, servizi di accompagnamento e/o altre forme di	
	affiancamento e tutoraggio finalizzate a facilitare la	
	realizzazione di esperienze formative; formazione	
	professionale, orientamento, tirocini e work experiences	
	(borse-lavoro), formazione esterna per apprendisti. =====	
	Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite	
	e lecite: =====	
	attività di formazione e consulenza; attività di	
	sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro	
	cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili	
	all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno; campagne di sensibilizzazione e informazione;	
	interventi per il reinserimento di persone dipendenti da	
	sostanze illecite e lecite; iniziative di sostegno dei	
	percorsi di inclusione sociale. =====	

	Area formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed	
	educativi: =====	
	percorsi di qualificazione di base per specifiche figure	
	professionali (corsi di assistenza materiale - domiciliare -	
	fisioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere,	
	insegnanti di sostegno, e simili); aggiornamento	
	professionale degli operatori dei servizi; interventi di	
	supervisione dei piani socio-assistenziali; supervisione e	
	coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali	
	educativi; formazione per adulti e il volontariato. =====	
	Area attività socio-sanitarie ed educative: =====	
	gestione di servizi socio sanitari per persone anziane,	
	portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio	
	psichico, fisico, compresi servizi di assistenza sanitaria	
	svolti da infermieri o altro personale paramedico, per	
	garantirne la migliore qualità della vita favorendone il	
	processo di crescita, integrazione e valorizzazione	
	soggettiva, attraverso la gestione di case di riposo, di	
	cura, centri diurni e di accoglienza, gruppi appartamento o	
	attraverso il sistema dei PTRI (Piani Terapeutici	
	Riabilitativi Individuali) sostenuti da BdS (Budget di	
	Salute); cura e riabilitazione a persone affette da malattie	
	mentali e ai soggetti con difficoltà psico - motorie e/o	
	sensoriale; interventi di tipo socio - psico - pedagogico di	
	assistenza sociale e materiale, anche a domicilio, di aiuto	

	domestico, di assistenza scolastica anche a soggetti	
	portatori di handicap; promuovere attività di formazione,	
	orientamento ed informazione nell'ambito delle attività	
	inerenti ai bisogni della terza età. =====	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte	
	le attinenti disposizioni di legge. =====	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già A.T.I.) o	
	Associazioni Temporanee di Scopo, per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed	
	utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici	
	o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà	
	stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni,	
	Ministeri e con tutti gli enti subordinati, Aziende Sanitarie	
	Locali ed Enti Pubblici in genere. =====	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al	
	conseguimento delle proprie finalità, nonchè compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o	
	utili per il perseguimento delle medesime. La società potrà	
	promuovere ed aderire ai Consorzi di Cooperative di	

	produzione e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602	
	e ss. cc., e a quelle associazioni nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. =====	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi. =====	
	===== <u>Articolo 6 - SOCI</u> =====	
	6.1 - Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello	
	stabilito dalla legge (art. 2522, 2° comma e dall'art.2519 2°	
	comma codice civile). =====	
	6.2 - I soci possono essere ordinari o volontari . =====	
	6.3 - Possono essere " Soci ordinari " tutti coloro che possono	
	partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo,	
	inclusi fra essi: =====	
	* coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o	
	stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che	
	ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il	
	mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto	
	sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono	

	partecipare al conseguimento degli scopi sociali (compresi -	
	come consentito espressamente dall'art.10 della Legge	
	n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza	
	di cui alla Legge 23/11/39 n.1815); =====	
	* i cd. Soci "fruitori" , ovvero i diretti e/o indiretti	
	destinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed	
	educativi della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e	
	mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale	
	soddisfacente, partecipano alla cooperativa anche per	
	ottenerne strumenti e servizi in grado di fornire loro	
	l'accesso al lavoro e alla socialità. =====	
	Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e	
	sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o	
	coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in	
	applicazione di accordi contrattuali con enti locali,	
	strutture pubbliche e/o private. I soci fruitori sono	
	iscritti nel libro soci con la detta qualifica; =====	
	* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	costituenti l'oggetto della società, come consentito	
	espressamente dall'art.11 della Legge n.381/91, purchè la	
	cooperativa abbia almeno nove soci. =====	
	Possono infine essere ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa. =====	

	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza a quella della cooperativa. =====	
	I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. =====	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione Italiana. =====	
	La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento	
	economico e normativo, e in generale i criteri e le regole	
	inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la	
	società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i	
	Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed	
	approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge	
	n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice	
	civile. =====	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento. =====	
	6.4 - Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91,	

	possono inoltre far parte della Cooperativa come "Soci	
	volontari" tutte quelle persone che desiderino prestare	
	gratuitamente la loro attività, finalizzata al perseguimento	
	dello scopo sociale. =====	
	Detti soci non possono superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. =====	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro soci. Ai soci volontari si applicano le disposizioni	
	dettate dal citato articolo 2 legge n.381/91. =====	
	==== <u>Articolo 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE</u> ====	
	Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente	
	articolo, desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo, precisandovi cognome,	
	nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale,	
	qualifica professionale e attività svolte, e l'ammontare	
	della quota che si propone di sottoscrivere, col relativo	
	eventuale soprapprezzo. =====	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci. =====	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	

	approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo. =====	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso,	
	l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione. =====	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci. =====	
	===== Articolo 8 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO =====	
	<u>8.1 - RECESSO</u> =====	
	Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla	
	perdita dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che	
	non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di	
	ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento dello scopo sociale. =====	
	Il recesso non può essere parziale. =====	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	

	sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. =====	
	8.2 - ESCLUSIONE =====	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art.	
	2531 codice civile, può aver luogo: =====	
	1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili,	
	anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore	
	dell'impresa sociale; =====	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico; =====	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società; =====	
	4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile; =====	
	5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice	
	civile. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. ==	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. =====	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====	
	8.3 - MORTE DEL SOCIO =====	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art.	
	2535 codice civile. =====	
	===== <u>Articolo 9 - QUOTE</u> =====	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro. =====	
	Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere	
	una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di	
	deroga legale contemplate dall'art.2525 4° comma c.c., ove	
	applicabili. E' vietato al socio cedere le proprie quote. ====	
	In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla	
	società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di	
	recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società. =====	
	===== <u>Articolo 10 - PATRIMONIO</u> =====	
	10.1 - PATRIMONIO SOCIALE =====	
	Il patrimonio della società è costituito: =====	
	a) dal capitale sociale che è variabile e costituito	
	dall'ammontare delle quote dei soci; =====	

	b) dal fondo di riserva legale; =====	
	c) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 7; =====	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere	
	ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della	
	società. =====	
	<u>10.2 - CAPITALE SOCIALE</u> =====	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero). =====	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo. =====	
	<u>10.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE</u> =====	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le	
	modalità previste dalla legge. =====	
	<u>10.4 - DIVIETI</u> =====	
	A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla	
	Cooperativa di: =====	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	

	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====	
	- distribuire le riserve fra i soci. =====	
	<u>10.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</u> =====	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge. =====	
	<u>10.6 - UTILI - RISTORNI</u> =====	
	Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così	
	ripartiti: =====	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale; =====	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	
	cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la	
	cooperativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5	
	dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo	
	20 della medesima legge; =====	
	c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite	
	massimo previsto al precedente punto 10.4 e dall'art.2514	
	c.c.; =====	
	d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il	

	bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7	
	della legge n.59 del 31/1/1992; e) una percentuale, stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o	
	all'incremento di fondi di riserve straordinarie di cui al	
	precedente punto 10.1 lettera d); =====	
	f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel	
	modo previsto dall'art.2545 quater codice civile. =====	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f),	
	che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione	
	di cui alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di	
	riserva di cui alla lettera a). =====	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere	
	ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la	
	percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun	
	socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà	
	avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: ==	
	- integrazioni dei loro compensi; =====	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote. =====	

	<u>10.7 - PRESTITI DEI SOCI</u> =====	
	La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci, in caso	
	di necessità ed esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale. =====	
	I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del	
	codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non	
	disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto. =====	
	Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al	
	rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento	
	del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte),	
	successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento	
	del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della	
	cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai	
	suoi eredi o legatari. =====	
	Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di	
	prestito alla cooperativa possono essere trattenute da	
	quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle	
	prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su	
	tali somme la compensazione. =====	
	Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio	
	unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei	
	limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel	
	contratto di prestito. =====	
	La misura massima degli interessi corrisposti ai soci	
	cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei	

	prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro	
	capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto	
	previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. ====	
	Gli amministratori devono fare risultare l'ammontare	
	complessivo del prestiti sociali e delle eventuali garanzie,	
	nonchè l'entità del rapporto tra prestiti sociali e	
	patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio. =	
	===== <u>Articolo 11 - ORGANI SOCIALI</u> =====	
	<u>11.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA</u> =====	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonchè	
	sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei	
	soci sottopongono alla loro approvazione. =====	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori; =====	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo	
	di controllo o del revisore; =====	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====	
	f) lo scioglimento anticipato della società. =====	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci. =====	

	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute. =====	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ===	
	La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo	
	dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i	
	soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai	
	presenti. Il presidente verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i	
	risultati delle votazioni. =====	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza,	
	salvo che nei casi di: =====	

	- modificazioni dell'atto costitutivo; =====	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====	
	- scioglimento anticipato della società; =====	
	nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci. =====	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere "espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. =====	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche	
	fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il	
	verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. ===	
	<u>11.2 - AMMINISTRAZIONE</u> =====	
	L'amministrazione della società è affidata ad un organo	
	collegiale (consiglio di amministrazione) composto di tre o	
	cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina; =====	
	Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori. =====	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	

	condizioni previste dall'art. 2382 c.c. =====	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. =====	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica. =====	
	Gli amministratori restano in carica per il suddetto periodo	
	salvo revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato	
	stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Sono, inoltre,	
	rieleggibili. =====	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e	
	deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la	
	corresponsione di eventuali indennità o compensi. =====	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri	
	eleggono fra i propri membri il presidente del consiglio di	
	amministrazione. =====	
	Il consiglio di amministrazione viene convocato dal	
	presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno,	
	spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =	
	Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con	

	il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in	
	carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da	
	apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che	
	deve essere trascritto senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori. =====	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge	
	o il presente atto riservino espressamente ai soci. =====	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o	
	categorie di atti. =====	
	La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	e in giudizio spettano al presidente del consiglio di	
	amministrazione. =====	
	===== <u>Articolo 12 - CONTROLLO DELLA SOCIETA'</u> =====	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
	obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge. =====	
	===== <u>Articolo 13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u> =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con	
	le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto	
	costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate	
	dall'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la	
	nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri. =====	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	

28 di 28